

Penale Sent. Sez. 5 Num. 13666 Anno 2019

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

Data Udiienza: 15/02/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 15/07/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

~~udito il difensore~~

il difensore presente si riporta ai motivi

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, emessa il 15 luglio 2016, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata che aveva affermato, all'esito del giudizio abbreviato, la responsabilità penale di ██████████ per il delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione, aggravato e continuato, e dichiarazione di false generalità in riferimento ai dati identificativi mendaci forniti al notaio in diversi rogiti a nome dell'imputato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, avv. Giacomo Cecchinelli, articolando, con unico motivo, plurime censure.

2.1. Con il primo argomento, deduce erronea applicazione della legge penale in riferimento all'induzione in errore del notaio rogante in ordine alle generalità, essendosi limitato l'imputato a fornire fotocopie alterate della propria carta d'identità, mai esibita al pubblico ufficiale e sequestrata nell'ambito di altro procedimento, con conseguente insussistenza del reato di falso, integrato solo dall'alterazione di copia autentica di atto pubblico. Le fotocopie alterate non sono state, difatti, esibite mediante artificiosa creazione della loro riconducibilità all'originale, né sono state proposte come apparentemente autenticate; le stesse dovevano, inoltre, essere sottoposte a valutazione e controllo del pubblico ufficiale destinatario, nella specie omissis, donde la inidoneità del falso a cagionare pregiudizio all'affidamento.

2.2. Con il secondo argomento, prospetta mancanza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., in difetto dell'esibizione di un documento alterato e dell'ininfluenza dei dati mendaci rispetto alla finalità perseguita, riferendosi gli stessi solo al luogo ed alla data di nascita, irrilevanti rispetto agli atti pubblici rogati, potendosi eventualmente sussumere il fatto *sub c)* nel diverso reato di cui all'art. 496 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Tutte le censure, reiterative dei motivi d'appello, sono connotate da genericità in quanto si risolvono nella mera critica della sentenza impugnata, con

il cui tessuto motivazionale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. U. n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), riproponendo in sede di legittimità censure argomentativamente superate nella sentenza impugnata.

2.1. In riferimento alla circostanze dell'identificazione dell'imputato da parte del notaio, dalle conformi sentenze di merito - non contrastate dalla allegazione al ricorso di prove asseritamente travisate nella loro portata dimostrativa - risulta che il ████████ consegnò al pubblico ufficiale la carta d'identità, contraffatta nei dati essenziali di identificazione relativi al luogo ed alla data di nascita, per la stipula di numerosi atti societari, con conseguente falsificazione del contenuto dei medesimi.

Siffatta precisa indicazione, contenuta nella denuncia del notaio ████████████████████ - utilizzabile in conseguenza della scelta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato e non contrastata da allegazioni probatorie di segno diverso - è del tutto idonea a configurare il reato contestato ai capi a) e b) della rubrica, in quanto, in tema di falso in atto pubblico per induzione, qualora il pubblico ufficiale adotti un provvedimento a contenuto descrittivo o dispositivo dando atto in premessa, anche implicitamente, dell'esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, il provvedimento del pubblico ufficiale è ideologicamente falso in quanto adottato sulla base di un presupposto inesistente e del falso risponde il soggetto che lo ha indotto in errore (Sez. 5, n.35006 del 17/06/2015, Giampietri, Rv. 265019, N. 24301 del 2015 Rv. 263909).

In particolare, risponde di falso ideologico in atto pubblico per induzione, a norma degli artt. 48 e 479 cod. pen., il privato che, dichiarando false generalità mediante esibizione di un documento di identità alterato, trae in inganno il pubblico ufficiale cagionando volontariamente una falsa attestazione circa i dati anagrafici dello stipulante, a nulla rilevando che il pubblico ufficiale, nel raccogliere la dichiarazione, sia tenuto, in base alla legge professionale, ad accertarsi dell'identità della persona che si costituisce nell'atto (V. Sez. U, n.35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236866, Sez. 5, n.3302 del 09/02/1984, Annunziata, Rv. 163646).

2.2. Con riferimento agli obblighi del notaio riguardo l'identificazione della parte, la giurisprudenza civile di questa Corte si esprime nel senso che il pubblico ufficiale può acquisire la certezza dell'identità della persona che sottoscrive attraverso tutti gli elementi a sua disposizione, ai sensi della l. n. 89 del 1913, quando l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione sulla base di una pluralità di elementi che,

comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale (Sez. 1 Civ. n. 28823 del 30/11/2017, C. contro D., Rv. 646191, N. 15424 del 2004 Rv. 575939).

Il testo vigente dell'art. 49 I. n. 89/1913 recita che: *«Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni»* e risulta modificato rispetto alla versione originaria, secondo cui: *«Il notaro deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti. In caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni»*.

La modificazione del testo normativo è stata introdotta dall'art. 1 l. n. 333/1976, che ha ridimensionato il dato della conoscenza personale delle parti per il notaio tenuto alla loro identificazione. Nel testo attuale scompare, infatti, l'avverbio *«personalmente»* (collegato alla certezza in ordine all'identità delle parti) ed è, inoltre, precisato come la sicurezza circa l'identificazione possa conseguirsi anche al momento dell'attestazione: il che vale ad escludere la necessità del dato della pregressa conoscenza personale dello stipulante da parte del notaio; infine, la norma novellata conferisce rilievo a *«tutti gli elementi atti a formare il [...] convincimento»* del professionista, con ciò sottolineando come l'acquisizione di certezza sulla identità della parte non dipenda — o comunque possa non dipendere, in concreto — dalla conoscenza personale che il notaio abbia di quel soggetto (la quale può anche mancare) e che detta acquisizione possa essere, anzi, determinata da fatti o situazioni che non sono definibili in via astratta e generale, ma che è necessario accertare di volta in volta.

In tale prospettiva, questa Corte è venuta affermando come l'art. 49 vada interpretato nel senso che il professionista, nell'attestare l'identità personale delle parti, debba trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché, in quest'ultimo caso, si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 10 maggio 2005, n. 9757; analogamente, nel senso che il notaio non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva e identità attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza

raggiunto anche al momento dell'attestazione, sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale: Cass. 10 agosto 2004, n. 15424), anche laddove, in ipotesi, non abbia acquisito il documento d'identità.

2.3. Nel quadro così delineato l'accertamento dell'identità personale degli stipulanti fonda sul convincimento del notaio, fondato sulla base di elementi idonei secondo la diligenza professionale (Sez. 3 Civ., n. 13362 del 29/05/2018, M. *contro* C., Rv. 648795), che non pongono a carico del pubblico ufficiale – diversamente da quanto affermato dal ricorrente – poteri di controllo e valutazione da parte della P.A., il cui eventuale errore non può farsi ricadere sul privato che non abbia compiuto alcuna alterazione della realtà fattuale (Sez. 5, n.13779 del 15/11/2006 - dep.2007, Patti, Rv. 236141).

In tal senso, non è conducente l'argomento difensivo che, postulando una sorta di deresponsabilizzazione a carico dello stipulante infedele, pretende di trasferire sul pubblico ufficiale poteri accertativi e di verifica incompatibili – come rilevato – con la funzione pubblica rivestita e, nel caso in disamina, superati dalla consegna del documento d'identità alterato nei dati essenziali identificativi.

Invero, non sussiste il reato di cui agli art. 48 e 479 cod. pen. solo qualora la falsità dell'atto sia determinata dalle mendaci dichiarazioni del terzo, delle quali il pubblico ufficiale, al di fuori di ogni previsione normativa, si sia incautamente avvalso in luogo di prendere diretta conoscenza dei fatti oggetto dell'attestazione; in tal caso, infatti, la dichiarazione del terzo è inidonea ad influire sulla falsità dell'atto formato dal p.u., e, quindi, sull'evento giuridico della fattispecie di cui all'art. 479 cod. pen., in quanto resa al di fuori della sequenza normativamente prevista per la sua formazione, integrando così un'ipotesi di reato impossibile (Sez. 5, n.6388 del 15/11/2012 - dep. 2013, Savo, Rv. 255018) mentre, nel caso in disamina, risulta che il notaio abbia svolto con la dovuta diligenza l'accertamento dell'identità dell'imputato.

3. Il rilievo della esibizione del documento - come premesso risultante dalle conformi sentenze di merito e non logicamente superato dall'asserito sequestro del documento in originale autentico - rende, inoltre, del tutto inconferente la deduzione secondo cui si verterebbe, nella specie, in ipotesi di falso in fotocopia.

In ogni caso, va rilevato come la formazione di un atto presentato come la riproduzione fotostatica di un documento originale avente natura di certificato, come la carta d'identità, in realtà inesistente o contraffatto, integra il reato di cui

agli artt. 477-482 cod. pen. (Sez. 5, n.4651 del 16/10/2017 - dep.2018, Lisca, Rv. 272275, N. 6572 del 2008 Rv. 239453, N. 40415 del 2012 Rv. 254632), ove esibita come corrispondente all'originale (Sez. 5, n.2297 del 10/11/2017 - dep. 2018, D'Ambrosio, Rv. 272363, N. 7717 del 1996 Rv. 205547, N. 11185 del 1998 Rv. 212130, N. 44062 del 1999 Rv. 213125, N. 7385 del 2008 Rv. 239112, N. 42065 del 2010 Rv. 248922, N. 10959 del 2013 Rv. 255217, N. 8870 del 2015 Rv. 263422), il quale concorre con il falso per induzione qualora i relativi dati siano trasfusi in atto pubblico (V. Sez. U, n.35488 del 28/06/2007, Scelsi, cit., Rv. 236868), ma che non risulta contestato all'imputato.

4. Sono del tutto generiche le censure svolte in riferimento al reato di cui all'art. 495 cod. pen., in presenza della falsa attestazione di dati identificativi resa al pubblico ufficiale per la stipula di atti societari, evidentemente finalizzati ad eludere le conseguenti responsabilità.

4.1. La falsa attestazione del luogo e della data di nascita, resa dall'imputato mediante esibizione del documento alterato, integra la nozione di "altra qualità della propria o altrui persona", di cui all'art. 495 cod. pen. in quanto trattasi di dati che concorrono – all'evidenza - ad individuare il soggetto e a consentire la sua identificazione (Sez. 5, n.9195del19/01/2016, P.M. in proc. Missere, Rv. 266344, Sez. 5, n.1789 del 08/11/2011 - dep.2012, Sclafani, Rv. 251713, N. 30192 del 2013 Rv. 257737) e si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (Sez. 5, n.24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145, N. 2307 del 1984, N. 21863 del 2010 Rv. 247353).

4.2. La funzione di asseverazione delle qualità personali al pubblico ufficiale e la trasfusione delle medesime negli atti pubblici rogati integrano la falsa attestazione, che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n.5622 del 26/11/2014 - dep. 2015, Cantini, Rv. 262667, N. 7286 del 2015 Rv. 262658, N. 43718 del 2007 Rv. 238202, N. 4414 del 2009 Rv. 242620, N. 19963 del 2009 Rv. 244004, N. 3042 del 2010 Rv. 249707, N. 3042 del 2011 Rv. 249707).

4.3. Peraltro, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa – come nella specie - mediante l'attribuzione di falsi dati identificativi in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495

cod. pen., restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona (Sez. 5, n.45527 del 15/06/2016, Moglianesi, Rv. 268468

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, che si stima equo determinare in €. 2000, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2019

Il Consigliere estensore

Il Presidente